

## Delibera n° 2286

Estratto del processo verbale della seduta del  
**24 novembre 2011**

**oggetto:**

LR 11/2006 , ART 8 : DIRETTIVE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLE GESTANTI IN DIFFICOLTÀ, COMPRESI GLI IMPORTI MASSIMI DEI BENEFICI EROGABILI E LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

|                          |                        |                 |
|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Renzo TONDO</b>       | <i>Presidente</i>      | <i>presente</i> |
| <b>Luca CIRIANI</b>      | <i>Vice Presidente</i> | <i>presente</i> |
| <b>Angela BRANDI</b>     | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Elio DE ANNA</b>      | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Andrea GARLATTI</b>   | <i>Assessore</i>       | <i>assente</i>  |
| <b>Roberto MOLINARO</b>  | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Riccardo RICCARDI</b> | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Sandra SAVINO</b>     | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Federica SEGANTI</b>  | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Claudio VIOLINO</b>   | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) ed in particolare l'articolo 8, secondo cui:

“1. Al fine di riconoscere il valore sociale della maternità, la Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico, con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto ad accedere alla prestazione economica anche se minorenni.

1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale 2013/2011 sono stabilite le direttive per l'attuazione dell'intervento compresi gli importi massimi dei benefici erogabili, l'assegnazione delle risorse agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 6/2006.

1 ter. La ripartizione delle risorse da assegnare ai sensi del comma 1 bis è effettuata per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 65 anni residente al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare.

2. L'intervento è effettuato dal Servizio sociale dei Comuni mediante la predisposizione di un piano di intervento individualizzato. Il piano può prevedere anche l'intervento di associazioni che perseguono il sostegno della maternità.

2 bis. Qualora all'esito della rendicontazione delle risorse assegnate ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter da parte degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziare nell'esercizio finanziario successivo.”;

**Dato atto** che, nella seduta della III Commissione del Consiglio delle Autonomie Locali del 15 novembre 2011 e nella seduta del medesimo Consiglio in data 21 novembre 2011, è stata rappresentata la richiesta di alcune integrazioni e precisazioni alle linee di indirizzo approvate in via preliminare con deliberazione di Giunta regionale n. 2013 del 27 ottobre 2011 soprattutto in relazione alla segnalazione della situazione di difficoltà della gestante, all'introduzione di un indicatore della situazione economica (I.S.E.E.) per l'accesso al beneficio e ad un aumento dell'importo del contributo erogato, stante la natura assistenziale dell'intervento in oggetto;

**Ritenuto** pertanto di accogliere le proposte del Consiglio delle Autonomie locali e di stabilire le seguenti direttive di indirizzo per l'attuazione dell'intervento da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione:

- a) la predisposizione del piano di intervento individualizzato per la gestante in difficoltà di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 11/2006, riporta il periodo per cui si ritiene necessario l'intervento economico a sostegno della gestante, in considerazione della titolarità di un I.S.E.E. non superiore ad euro 7.764,65 o alla valutazione del Servizio sociale basata su indicatori aggiuntivi riferiti alla rete familiare di sostegno e alla possibilità di accesso al sistema delle opportunità sociali, da evidenziare nel piano;
- b) la segnalazione della situazione di disagio socio-economico della gestante dovrà pervenire dal servizio sociale presente nei Comuni di riferimento dell'ente gestore di cui alla legge regionale 6/2006, dai servizi specialistici delle Aziende per i servizi sanitari, dalle associazioni che perseguono il sostegno alla maternità o dalla diretta interessata;
- c) qualora nel territorio di riferimento siano presenti associazioni che perseguono il sostegno della maternità, ne sarà favorita la partecipazione e collaborazione;
- d) l'importo massimo del beneficio attribuibile a ciascuna gestante è fissato complessivamente in euro 3.000,00, da erogare con le modalità previste nel piano di cui al punto a);
- e) è ammessa la cumulabilità del contributo erogato ai sensi del presente programma con altri contributi e agevolazioni pubbliche aventi le medesime finalità;

**Considerato** che le risorse disponibili sul Bilancio 2011 per l'attivazione dei benefici di cui alla presente deliberazione sono fissate complessivamente in euro 500.000,00= (cinquecentomila), somma stanziata a Bilancio 2011 sul capitolo 4538 dell'U.B. n. 8.2.1.1140;

**Considerato** che, ai sensi del citato comma 1 ter dell'articolo 8 della L.R. 11/06, le risorse disponibili sono ripartite tra tali Enti gestori per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore a 65 anni residente al 31 dicembre 2010, inteso come anno solare per il quale sono disponibili i dati definitivi dell'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno 2010;

**Ritenuto** di disporre l'assegnazione delle risorse agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni con le seguenti modalità:

- a) un acconto pari al 70 per cento dell'assegnazione dei fondi derivanti dal riparto;
- b) il saldo a seguito della presentazione della rendicontazione.

**Atteso** che al riparto ed all'erogazione delle risorse agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvederà con successivo decreto della Direzione centrale competente;

**Dato atto** che, nell'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 8 della L.R. 11/2006, gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni provvederanno a:

- predisporre il piano di intervento individualizzato di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. 11/2006, secondo le direttive di indirizzo individuate con la presente deliberazione;
- presentare la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro il termine del 30 settembre 2012;
- trasmettere alla Regione i dati e le informazioni eventualmente richiesti per il monitoraggio della misura;
- effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

**Acquisito** il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lett. b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

**Vista** la deliberazione n. 2776 del 29 dicembre 2010 con la quale è stato approvato il Programma operativo di gestione 2011 e successive deliberazioni di variazione;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 42;

**Su** proposta dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

**La Giunta Regionale**, all'unanimità,

### **Delibera**

**1.** sono definite le seguenti direttive di indirizzo per l'attuazione dell'intervento di sostegno alle gestanti in difficoltà ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11/2006 da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione:

- a) la predisposizione del piano di intervento individualizzato per la gestante in difficoltà di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 11/2006, riporta il periodo per cui si ritiene necessario l'intervento economico a sostegno della gestante, in considerazione della titolarità di un I.S.E.E. non superiore ad euro 7.764,65 o alla valutazione del Servizio sociale basata su indicatori aggiuntivi riferiti alla rete familiare di sostegno e alla possibilità di accesso al sistema delle opportunità sociali, da evidenziare nel piano;
- b) la segnalazione della situazione di disagio socio-economico della gestante dovrà pervenire dal servizio sociale presente nei Comuni di riferimento dell'ente gestore di cui alla legge regionale 6/2006, dai servizi specialistici delle Aziende per i servizi

- sanitari, dalle associazioni che perseguono il sostegno alla maternità o dalla diretta interessata;
- c) qualora nel territorio di riferimento siano presenti associazioni che perseguono il sostegno della maternità, ne sarà favorita la partecipazione e collaborazione;
  - d) l'importo massimo del beneficio attribuibile a ciascuna gestante è fissato complessivamente in euro 3.000,00, da erogare con le modalità previste nel piano di cui al punto a);
  - e) è ammessa la cumulabilità del contributo erogato ai sensi del presente programma con altri contributi e agevolazioni pubbliche aventi le medesime finalità;
- 2.** di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 11/2006 gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione attuano l'intervento secondo le direttive di cui al punto 1 e provvedono a:
- predisporre il piano di intervento individualizzato di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. 11/2006 secondo le direttive di indirizzo di cui al punto 1.
  - presentare la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro il termine del 30 settembre 2012;
  - trasmettere alla Regione i dati e le informazioni eventualmente richiesti per il monitoraggio della misura;
  - effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- 3.** per l'attivazione dell'intervento a sostegno delle gestanti in difficoltà è stabilito il trasferimento a favore degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, della somma complessiva di euro 500.000,00=, da ripartire con successivo decreto della Direzione centrale competente sulla base dell'applicazione dei criteri demografici di cui all'articolo 8, comma 1 ter, della legge regionale 11/2006 ;
- 4.** disporre l'assegnazione delle risorse agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni con le seguenti modalità:
- a) un acconto pari al 70 per cento dell'assegnazione dei fondi derivanti dal riparto;
  - b) il saldo a seguito della presentazione della rendicontazione.
- 5.** la spesa relativa ai punti 3 e 4 fa carico alle risorse regionali stanziata a bilancio nell'esercizio 2011 a valere sul capitolo 4538 dell'U.B. n. 8.2.1.1140.
- 6.** si dà atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, della L.R. 11/2006, qualora all'esito della rendicontazione delle risorse assegnate agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni nei termini di cui al punto 2, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziata nell'esercizio finanziario successivo;
- 7.** è disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE